

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 15 febbraio 2005.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bova, Brancher, Buontempo, Buttiglione, Cicu, Colucci, Gianfranco Conte, Contento, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Di Teodoro, Dozzo, Fini, Fiori, Frigato, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Landi di Chiavenna, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Micciché, Molgora, Moroni, Mussi, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Guido Giuseppe Rossi, Rosso, Santelli, Saponara, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Siniscalchi, Sospiri, Spini, Stefani, Strano, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Vitali, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Baldi, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bova, Brancher, Buontempo, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Gianfranco Conte, Contento, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Di Teodoro, Dozzo, Fini, Fiori, Frigato, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Landi di Chiavenna, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Moroni, Mussi, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigia-

como, Ramponi, Guido Giuseppe Rossi, Rosso, Santelli, Saponara, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Siniscalchi, Sospiri, Spini, Stefani, Strano, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

Annunzio di proposte di legge.

In data 14 febbraio 2005 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

DILIBERTO ed altri: « Disposizioni per la concessione di contributi statali alle Associazioni combattentistiche » (5618);

CIMA: « Modifiche alle leggi elettorali per promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini alle cariche elettive » (5619);

STRANO e LA RUSSA: « Istituzione del Ministero per le politiche del turismo » (5620);

RICCIOTTI: « Nuove disposizioni concernenti l'affidamento dei figli minori in caso di separazione dei coniugi o di divorzio » (5621);

PISAPIA: « Delega al Governo in materia di sanzioni alternative alla detenzione » (5622);

PISAPIA: « Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di attribuzioni del procuratore nazionale e del procuratore distrettuale antimafia » (5623).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta di legge
d'iniziativa regionale.**

In data 14 febbraio 2005 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: « Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Region Friûl Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien » (5617).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

BIONDI: « Disposizioni per l'attribuzione di un'indennità perequativa ai referendari e ai primi referendari della Corte dei conti e dei tribunali amministrativi regionali » (5580) *Parere delle Commissioni I, V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale).*

IV Commissione (Difesa):

RAMPONI: « Disposizioni in favore dei sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza » (5573) *Parere delle Commissioni I, V e XI.*

VIII Commissione (Ambiente):

PAROLO ed altri: « Modifiche alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di gestione delle acque nei comuni montani » (5568) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

RICCIO: « Modifica all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di assunzioni obbligatorie » (5554) *Parere delle Commissioni I, IV, V e XII.*

**Trasmissione dal Ministero
degli affari esteri.**

Il Ministero degli affari esteri, con lettera in data 11 febbraio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 dicembre 2004.

Questa documentazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

**Trasmissione dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.**

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 351, la comunicazione relativa a n. 122 decreti ministeriali, concernenti variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2004, che è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla VII Commissione permanente (Cultura).

**Annunzio di provvedimenti
concernenti amministrazioni locali.**

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 10 febbraio 2005 ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica dello scioglimento dei consigli comunali di Borgo di Terzo (Bergamo), Valle di Cadore (Bellu-

no), Lanzo d'Intelvi (Como), Spregiano (Treviso), Tortora (Cosenza), Brezzo di Bedero (Varese), Santo Stefano al Mare (Imperia), Ventotene (Latina), Valfabbrica (Perugia), Magomadas (Nuoro), Porto Torres (Sassari), Vibo Valentia, Osidda (Nuoro), San Vito dei Normanni (Brindisi), Bovalino (Reggio Calabria), Caravino (Torino) e di Torremaggiore (Foggia).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Interventi per risolvere il problema degli scarichi inquinanti nel territorio di Gorizia)**A)**

MARAN. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

Gorizia, con il suo territorio, è continuamente minacciata dall'emergenza ambientale rappresentata dagli scarichi fognari che arrivano nel fiume Isonzo da oltreconfine e dalla cattiva qualità delle acque del Corno e del Vipacco, attestata dal servizio per la tutela delle acque del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

almeno dal 2000 si succedono incontri tra i comuni di Gorizia, Nova Gorica e Sempeter-Vrtojba per la realizzazione di interventi per la protezione della qualità dell'acqua, che prevedono il completamento ed il rafforzamento del sistema fognario esistente e l'installazione di un depuratore a servizio dell'area dei tre comuni transfrontalieri, che, peraltro, costituisce la condizione necessaria per l'attuazione del progetto per la rinaturalizzazione del torrente Corno;

il progetto relativo all'intervento « depuratore di Gorizia » è stato valutato positivamente dalla segreteria tecnica del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (come risulta dal verbale di riunione del 27 novembre 2001), come si evince da una nota della segreteria del

Sottosegretario Tortoli del 7 giugno 2002, in cui si stabilisce che « il progetto potrà essere finanziato con l'accordo di programma quadro da stipulare con la regione Friuli-Venezia Giulia, ministero dell'economia e delle finanze e ministero dell'ambiente e della tutela del territorio » e che « la riunione per la stipula di tale accordo è già stata fissata per il giorno 11 giugno 2002, ore 11, presso il servizio per la tutela delle acque del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio » (nota del 3 giugno 2002 prot. n. 4451/TAI/DI/AT);

il direttore del servizio per la tutela delle acque interne del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dottor Gianfranco Mascazzini, ha trasmesso alla direzione regionale ambiente della regione Friuli Venezia Giulia e al direttore del servizio per le politiche di sviluppo territoriale del ministero dell'economia e delle finanze una nota (avente ad oggetto « Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche: accordo di programma quadro, fondi del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio »), in cui, in riferimento alla definizione dell'accordo di programma quadro, si evidenziano le risorse finanziarie attivabili da parte di quella amministrazione con fondi *ex lege* n. 426 del 1998 e legge n. 388 del 2000, articoli 144, comma 17, e 109, comma 1, per un totale di euro 18.150.924,00;

la nota citata si chiude con l'invito alla regione a voler definire la bozza di accordo di programma quadro e con la

convocazione per il giorno 11 giugno 2002, alle ore 11, di una riunione presso il servizio, per la sottoscrizione in tempi brevi del previsto accordo di programma quadro;

il 7 giugno 2002, alla vigilia delle elezioni comunali, il Sottosegretario all'ambiente e alla tutela del territorio, onorevole Roberto Tortoli, partecipò ad un comizio elettorale a Gorizia, annunciando lo stanziamento, da parte del ministero competente, dei finanziamenti per il depuratore;

stando alle affermazioni dell'assessore all'ambiente del comune di Gorizia, ingegner Alessandro Bon, da allora, nonostante i solleciti, non si è saputo più nulla e l'argomento non è stato affrontato nella riunione dell'11 giugno 2002 e non è stato neppure inserito nell'ordine del giorno della commissione mista italo-slovena, che si occupa di queste problematiche;

inoltre, la mancata realizzazione del depuratore transfrontaliero impedisce di procedere anche con il piano di rinaturalizzazione del torrente Corno, per il quale ci sono già a disposizione 14 milioni di euro (circa 27 miliardi delle vecchie lire): ci sono progetti e finanziamenti e non si possono avviare i lavori;

nel frattempo, il comune di Gorizia e l'azienda *Multiservizi goriziana spa* stanno mettendo a punto l'intervento di risanamento del « vecchio » e insufficiente depuratore;

i lavori programmati eviteranno che l'impianto, come già accaduto più di una volta in passato, si trovi nelle condizioni di non riuscire, in alcuni momenti, a disinquinare completamente gli apporti di acque nere dalla rete fognaria cittadina: l'intervento costerà circa un milione e mezzo di euro, senza peraltro essere risolutivo —

per quali ragioni nella riunione già indetta dal servizio per le acque non sia stata affrontata la questione dell'accordo di programma quadro;

quali siano stati gli sviluppi della vicenda e per quali ragioni i preannunciati fondi ministeriali, che dovrebbero finanziare la realizzazione dell'impianto transfrontaliero di depurazione delle acque per risolvere finalmente i problemi degli scarichi inquinanti del territorio di Gorizia, non siano stati resi disponibili;

quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato per ovviare a questo grave stato di cose. (3-01492)

(16 ottobre 2002)

(Sezione 2 – Sequestro di una ex cava in disuso all'interno del Parco nazionale del Vesuvio)

B)

PERROTTA. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

una ex cava in disuso, di circa 20 mila metri quadrati, situata nell'area protetta del Parco nazionale del Vesuvio, è stata sequestrata dal comando della stazione forestale di Trecase;

due operai sono stati sorpresi a lavorarvi dentro;

l'operazione di cui sopra rientra in una serie di controlli cui è sottoposta da tempo l'intera area per volere del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del corpo forestale;

il ministero dell'interno ha concesso un finanziamento di oltre un milione di euro per « videosorvegliare » l'intera area protetta —

quali siano i tempi per la realizzazione della « videosorveglianza »;

a quanto ammonti, ad oggi, il numero delle discariche abusive sequestrate;

se siano stati effettuati interventi di bonifica. (3-03355)

(10 maggio 2004)

(Sezione 3 – Iniziative per la tutela della fauna ittica fluviale)

C)

PERROTTA. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

come si evince da un comunicato *Ansa*, datato 26 luglio 2004, nel fiume Tevere, nel tratto tra ponte Sant'Angelo e l'isola tiberina, si è verificata un'improvvisa moria di pesci;

vi è stato un intervento repentino dei sommozzatori del corpo dei vigili del fuoco —:

se il Ministro interrogato intenda adottare le misure necessarie per evitare il ripetersi di simili episodi. (3-03629)

(28 luglio 2004)

(Sezione 4 – Posizione del Governo sulle prospettive di utilizzazione concreta dell'energia eolica)

D)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito della ricerca di fonti di energia rinnovabili alternative al petrolio,

un posto di primo piano ha sempre avuto l'ipotesi dell'energia eolica;

la cultura ambientalistica ha costantemente insegnato che uno dei settori da coltivare era appunto lo studio del vento e della sua capacità di produrre energia, tanto che il legislatore (si veda il cosiddetto « decreto Bersani » del 1999) ha previsto significativi e decisivi benefici fiscali per questa fonte alternativa;

secondo quanto riportato dal quotidiano *Libero* del 29 dicembre 2004, alla pagina 21, invece, l'applicabilità concreta dell'energia derivante dal vento sarebbe un mito ormai verificato come inefficiente;

a titolo esemplificativo, si è detto che, in una zona in cui spirano venti anche di 20-30 chilometri l'ora con la stessa intensità per 15 ore di fila, si produrrebbero 2 *kilowatt*, cioè una quantità di energie che viene consumata, in un alloggio, in un'ora di uso della lavatrice e del *phon*;

così stando le cose, il cosiddetto eolico domestico costituirebbe semplicemente un mito di scarsa applicabilità pratica —:

se le osservazioni contenute nel quotidiano citato siano scientificamente condivise e, dunque, quale sia, allo stato, la valutazione circa l'energia eolica quale energia praticamente ed effettivamente sostitutiva delle attuali fonti energetiche.

(3-04045)

(17 gennaio 2005)

PROPOSTA DI LEGGE: PECORELLA: MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MAGGIO 2002, N. 115 (APPROVATA DALLA II COMMISSIONE DELLA CAMERA E MODIFICATA DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO) (3017-B)

(A.C. 3017-B - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento:

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui dalle disposizioni di cui all'articolo 1, capoverso 80, comma 3, non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sia soppresso l'articolo 3.

Conseguentemente, si intende revocato il parere espresso in data 10 febbraio 2005 per la parte relativa all'articolo 1, capoverso 80, comma 3.

(A.C. 3017-B - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1

1. L'articolo 80 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

« ART. 80. (L) - (*Nomina del difensore*) -
1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.

2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del

distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

3. Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2 ».

(A.C. 3017-B – Sezione 3)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. L'articolo 81 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

« Art. 81. (L) – *(Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato)* – 1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.

2. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:

a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;

b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;

c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.

3. È cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.

4. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia ».

(A.C. 3017-B – Sezione 4)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. All'articolo 83 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al comma 1, dopo la parola: « spettanti » sono inserite le seguenti: « al difensore, ».

PROPOSTA EMENDATIVA PRESENTATA ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. (da votarsi ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

DISEGNO DI LEGGE: S. 2557 — DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO NORMATIVO DEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE (APPROVATO DAL SENATO) (5197) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: GIBELLI E CAPARINI; ROSATO ED ALTRI; COLLAVINI ED ALTRI (1571-4876-5341)

(A.C. 5197 — Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 5197 — Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.4, 2.26, 2.28, 2.47, 2.6, 2.59, 2.41, 2.43, 2.57, 2.46, 2.19, 2.23, 2.27, 2.30 e sugli articoli aggiuntivi 2.01 e 2.040, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 5197 — Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

(Delega al Governo per il riassetto normativo in materia di autotrasporto di persone e cose).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di:

a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale;

b) liberalizzazione regolata secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2 dell'esercizio dell'attività di autotrasporto e contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi;

c) organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, della giustizia e delle attività produttive.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, entro la scadenza del termine previsto dal medesimo comma, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare, nel rispetto dei commi 2 e 3 del presente articolo e dei principi e dei criteri direttivi previsti dall'articolo 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Delega al Governo per il riassetto normativo in materia di autotrasporto di persone e cose).

Al comma 1, alinea, dopo le parole: è delegato ad adottare aggiungere le seguenti: , nel rispetto dei poteri e delle competenze spettanti alle Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e dei poteri e delle

competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

***1. 1.** Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: è delegato ad adottare aggiungere le seguenti: , nel rispetto dei poteri e delle competenze spettanti alle Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e dei poteri e delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

***1. 40.** Raffaldini, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: è delegato ad adottare aggiungere le seguenti: , nel rispetto dei poteri e delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

1. 3. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) controllo del cabotaggio stradale di merci ed in particolare:

1) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per i trasportatori e per la committenza in caso di mancato rispetto delle norme introdotte con il decreto direttoriale 31 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 2004, n. 134, recante disciplina di attuazione del decreto ministeriale 29 aprile 2004, in materia di cabotaggio stradale di merci;

2) predisposizione di norme attuative per il controllo e la compilazione del libretto di cabotaggio.

1. 4. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo.

Al comma 2, sostituire le parole: e delle attività produttive *con le seguenti:* , delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio.

***1. 5.** Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Al comma 2, sostituire le parole: e delle attività produttive *con le seguenti:* , delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio.

***1. 41.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: , perché su di essi sia espresso *fino alla fine del comma con le seguenti:* per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi della legge di delega. Il Governo, entro i successivi sessanta giorni, esaminati i pareri delle Commissioni ed acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ritrasmette al Parlamento, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che deve essere espresso entro trenta giorni dall'assegnazione.

1. 6. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: entro trenta *con le seguenti:* entro sessanta.

***1. 7.** Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: entro trenta *con le seguenti:* entro sessanta.

***1. 10.** Raffaldini, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: entro trenta *con le seguenti:* entro sessanta.

***1. 42.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Sopprimere il comma 4.

1. 43. Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 4, sostituire le parole: due anni *con le seguenti:* un anno.

***1. 8.** Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Al comma 4, sostituire le parole: due anni *con le seguenti:* un anno.

***1. 44.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

(A.C. 5197 – Sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) riordino delle normative e adeguamento delle stesse alla disciplina comuni-

taria, in un'ottica di mercato aperto e concorrenziale;

b) salvaguardia della concorrenza fra le imprese operanti nei settori dell'auto-transporto di merci e dell'autotrasporto di viaggiatori;

c) tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale;

d) introduzione di una normativa di coordinamento fra i principi della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, e l'apparato sanzionatorio di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono inoltre informati ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) per la materia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a):

1) eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività attraverso il graduale passaggio dal regime concessorio a quello autorizzativo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

2) introduzione di parametri intesi ad elevare gli *standard* di sicurezza e qualità dei servizi resi all'utenza;

3) riordino dei servizi esistenti nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di trasporto pubblico locale;

4) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare, alla previsione di sanzioni amministrative a carico delle imprese per la perdita dei requisiti necessari al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dei servizi, per il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione, per gli adempimenti formali di carattere documentale;

b) per la materia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b):

1) superamento del sistema delle tariffe obbligatorie a forcilla per l'auto-transporto di merci;

2) libera contrattazione dei prezzi per i servizi di autotrasporto di merci;

3) responsabilità soggettiva del vettore ai sensi della normativa vigente e, ove accertata, del committente, del caricatore e del proprietario delle merci, i quali agiscono nell'esercizio di un'attività di impresa o di pubbliche funzioni, per la violazione delle disposizioni sulla sicurezza della circolazione, per quanto riguarda, in particolare, il carico dei veicoli, i tempi di guida e di riposo dei conducenti e la velocità massima consentita;

4) previsione, di regola, della forma scritta per i contratti di trasporto;

5) previsione della nullità degli effetti derivanti da comportamenti diretti a far gravare sul vettore il peso economico delle sanzioni a carico del committente per effetto delle violazioni di cui al numero 3);

6) previsione, in caso di controversie legali relative a contratti non in forma scritta, dell'applicazione degli usi e delle consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

7) previsione di criteri per definire i limiti del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate;

8) individuazione di un sistema di certificazione di qualità per particolari tipologie di trasporti su strada, come quelle delle merci pericolose, delle derrate deperibili, dei rifiuti industriali e dei prodotti farmaceutici, con definizione dei modi e dei tempi per attuare tale disposizione nel rispetto dell'autonomia di impresa e della normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione;

9) nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di tutela della concorrenza, possibilità di previsione di accordi di diritto privato, definiti fra le

organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto, a seguito di autonome e concordi iniziative negoziali, nell'interesse delle imprese rispettivamente associate;

10) introduzione di strumenti che consentano il pieno rispetto e il puntuale controllo della regolarità amministrativa di circolazione;

c) per la materia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c):

1) riordino e razionalizzazione delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto, con attribuzione alla Consulta generale per l'autotrasporto, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 2284/TT del 6 febbraio 2003, delle funzioni di proposta di indirizzi e strategie di governo del settore, anche in materia di controlli, monitoraggio e studio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

2) riforma del comitato centrale e dei comitati provinciali per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi con attribuzione anche di compiti di gestione operativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

3) nell'attuazione dei principi e dei criteri di cui ai numeri 1) e 2), garanzia dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure, nonché tutela delle professionalità esistenti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi).

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: aperto e concorrenziale con le seguenti: a concorrenza regolamentata.

2. 48. Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: concorrenziale con le seguenti: a concorrenza regolamentata.

***2. 2.** Raffaldini, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: concorrenziale con le seguenti: a concorrenza regolamentata.

***2. 58.** Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto della normativa sulla circolazione stradale e nell'osservanza delle norme che regolano i rapporti di lavoro.

2. 40. Raffaldini, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Realacci, Rosato.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto della normativa sulla circolazione stradale e nell'osservanza delle norme che regolano i rapporti di lavoro.

2. 49. Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) riequilibrio modale del trasporto merci verso i sistemi a minore impatto ambientale, così come indicato dal Piano generale dei trasporti e della logistica, allegato al decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2001.

***2. 4.** Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni Silveri, Tuccillo, Realacci.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) riequilibrio modale del trasporto merci verso i sistemi a minore impatto ambientale, così come indicato dal Piano generale del trasporti e della logistica, allegato al decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2001.

***2. 50.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) attribuzione, al certificato di abilitazione professionale (CAP), di cui alla direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, della funzione di patente professionale da rilasciare a tutti i conducenti professionali ai fini di una diversa attribuzione della decurtazione dei punti a seguito di violazione delle norme del codice della strada commesse durante l'attività professionale, fermo restando che la diversa attribuzione esplica i suoi effetti anche sulla patente posseduta dal trasgressore nel caso di perdita totale del punteggio.

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), dopo il numero 10), aggiungere il seguente:

11) previsione dell'obbligo di frequentare i corsi di aggiornamento, ai sensi delle disposizioni vigenti, nel caso in cui il titolare del certificato di abilitazione professionale di cui al comma 1, lettera *d)*, abbia accumulato una perdita di almeno nove punti.

2. 5. Gibelli, Caparini.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , che preveda l'istituzione di un certificato di abilitazione professionale per gli autotrasportatori, gli autoferrotranvieri e i soggetti iscritti nel ruolo di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso le

camere di commercio, che preveda forme di coordinamento, nelle sanzioni, con la patente di guida altre patenti, e dalla quale decurtare i punti per la violazione di norme di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, effettuate con mezzi adibiti all'attività lavorativa.

2. 6. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Gentiloni.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , ai fini dell'istituzione di una procedura che individui, per gli autotrasportatori, gli autoferrotranvieri e i soggetti iscritti nel ruolo di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, una patente professionale coordinata, nelle sanzioni, con le comuni patenti.

2. 59. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Gentiloni.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: introduzione di una patente professionale ai fini dell'irrogazione delle sanzioni accessorie;

2. 41. Raffaldini, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3).

***2. 7.** Raffaldini, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3).

***2. 60.** Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Gentiloni.